



Ministero dell'Istruzione e del Merito

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"BATTIPAGLIA SALVEMINI"**

ALBO/ATTI/PTOF

REGOLAMENTO SULL'USO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE IN AMBITO SCOLASTICO

"L'intelligenza artificiale (IA) deve essere affidabile, accessibile a tutti e sicura; soprattutto, più che l'uomo al centro, bisogna sempre ricordare che questa tecnologia è uno strumento (dall'uomo sviluppato). È fondamentale essere formati per il suo corretto utilizzo, arrivando a sfruttarne le potenzialità e a riconoscerne i limiti, dettati dall'etica e dalla legge."

Premessa normativa

VISTO il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), e in particolare l'articolo 4, secondo cui «i fornitori e i "deployer" dei sistemi di IA adottano misure per garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del loro personale, nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell'utilizzo dei sistemi di IA per loro conto, tenendo conto delle competenze tecniche, dell'esperienza, della formazione e del contesto in cui i sistemi di IA devono essere utilizzati, nonché delle persone o dei gruppi di persone sui quali i sistemi di IA devono essere applicati».

CONSIDERATO che, ai sensi del medesimo regolamento, per «deployer» si intende «qualsiasi persona fisica o giuridica, autorità pubblica, agenzia o altro organismo che utilizza un sistema di IA sotto la propria responsabilità, salvo nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività puramente personale e non professionale» (art. 3, n. 4, Reg. UE 2024/1689).



RITENUTO necessario disciplinare l'utilizzo etico, sicuro e trasparente dell'Intelligenza Artificiale (IA) all'interno dell'istituzione scolastica, nel rispetto delle normative europee e nazionali vigenti.

VISTE le Linee guida IA 1.0 – Agosto 2025 – Quadro di riferimento per l'uso dell'intelligenza artificiale a scuola emanate dal MIM, allegate al Decreto Ministeriale n. 166 del 9 agosto 2025.

Principi fondamentali

- Approccio antropocentrico: l'IA deve supportare la crescita e l'apprendimento, senza sostituire l'impegno umano, la creatività o il pensiero critico.
- Trasparenza e proporzionalità del rischio: l'utilizzo dell'IA deve essere basato su un approccio proporzionato al livello di rischio, in coerenza con l'AI Act; i sistemi a «rischio limitato» devono garantire la trasparenza, informando chiaramente l'utente che sta interagendo con un sistema automatizzato.
- Tutela dei dati personali: le scuole devono attenersi al GDPR (Reg. UE 679/2016), utilizzando dati esclusivamente se strettamente necessari e preferibilmente in forma anonimizzata; è vietato l'uso di sistemi di riconoscimento delle emozioni o di altri strumenti invasivi.
- Minimizzazione e pseudonimizzazione: è fatto divieto assoluto di inserire dati personali identificativi nei sistemi di IA; devono essere utilizzati solo pseudonimi o dati non riconducibili a soggetti reali.
- Responsabilità individuale: ogni operatore è personalmente responsabile dell'uso che fa degli strumenti di IA; l'Istituzione scolastica declina ogni responsabilità in caso di utilizzi impropri o contrari al regolamento.

Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità

Il presente regolamento, che costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto dell'Istituto Comprensivo Battipaglia Salvemini, disciplina l'uso dell'Intelligenza Artificiale (IA) all'interno dell'Istituto, con l'obiettivo di garantirne un impiego etico, responsabile e pienamente conforme alla normativa vigente.

Gli obiettivi principali sono:

- tutelare la privacy e la sicurezza dei dati personali;
- fornire linee guida per l'utilizzo dell'IA nella didattica e nella gestione amministrativa;
- promuovere la formazione di personale e studenti sull'uso consapevole dell'IA;
- prevenire rischi di plagio, manipolazione o distorsione algoritmica (bias).

Art. 2 – Definizioni e ambito di applicazione

1. Intelligenza Artificiale (IA): sistemi informatici in grado di analizzare dati, generare contenuti, prendere decisioni o supportare attività umane con diversi livelli di autonomia.
2. Strumenti di IA: software, piattaforme e applicazioni basate su modelli di apprendimento automatico (machine learning), modelli linguistici (LLM) o sistemi di generazione multimediale.
3. Deployer: qualsiasi soggetto (docente, studente, personale ATA) che utilizzi strumenti di IA all'interno della scuola, in coerenza con la definizione di cui all'art. 3, n. 4, del Reg. UE 2024/1689.
4. Il regolamento si applica a tutto il personale, agli studenti e alle famiglie in relazione alle attività scolastiche e amministrative.



Art. 3 – Principi generali di utilizzo

1. L'uso dell'Intelligenza Artificiale deve essere improntato alla trasparenza, alla sicurezza e alla tutela della persona.
2. L'IA non può in alcun caso sostituire il ruolo educativo e valutativo del docente.
3. L'adozione degli strumenti di IA deve essere coerente con il PTOF e con il Patto Educativo di Corresponsabilità.
4. È vietato ogni uso dell'IA che generi discriminazioni, pregiudizi o violazioni della dignità delle persone.
5. L'utilizzo è consentito solo per piattaforme conformi al GDPR; l'elenco delle stesse verrà elaborato a seguito di procedura tecnica di conformità e secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del presente Regolamento, approvato dal Dirigente Scolastico in qualità di titolare del trattamento, sentito il DPO.
6. L'elenco potrà essere aggiornato periodicamente a cura dell'Istituto, sentito il DPO.
7. Resta ferma la responsabilità dell'Istituzione scolastica per i trattamenti di propria competenza, nei limiti di legge; ogni operatore risponde personalmente degli usi degli strumenti di IA effettuati in modo improprio o in violazione del presente Regolamento.

Uso da parte del personale scolastico

Art. 4 – Uso da parte dei docenti

1. I docenti possono utilizzare strumenti di IA a supporto dell'attività didattica, nel rispetto delle finalità educative e della normativa vigente.

2. L'IA può essere impiegata per la personalizzazione dell'insegnamento e l'elaborazione di materiali, ma non può sostituire la valutazione autonoma del docente.
3. L'automatizzazione totale delle correzioni senza supervisione umana è vietata.
4. Ogni utilizzo deve rispettare le norme sulla protezione dei dati personali e le limitazioni d'età indicate dai fornitori.
5. L'adozione di nuovi strumenti deve essere coerente con il PTOF e approvata dagli organi competenti.
6. È vietato imporre costi aggiuntivi alle famiglie per l'uso di piattaforme di IA.

Art. 5 – Uso amministrativo e gestionale

1. Gli strumenti di IA possono essere utilizzati per ottimizzare processi organizzativi, nel rispetto del GDPR.
2. Le decisioni automatizzate con effetti diretti su personale o studenti devono sempre prevedere una revisione umana.
3. Gli atti e i documenti generati con IA restano sotto la piena responsabilità della persona fisica che li utilizza.

Art. 6 – Formazione del personale

1. L'Istituto promuove percorsi di formazione sull'IA rivolti a docenti, personale ATA e studenti, in attuazione dell'obbligo di alfabetizzazione in materia di intelligenza artificiale previsto dall'art. 4 del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) e delle Linee guida IA 1.0 del MIM (DM 166/2025).^{[6][2][4][1]}
2. I corsi riguarderanno:
 - l'uso etico e sicuro dell'IA;

- la protezione dei dati personali;
- la prevenzione del plagio e dell'abuso.

Art. 7 – Responsabilità e sanzioni

1. L'uso improprio dell'IA può comportare sanzioni disciplinari, nel rispetto delle norme vigenti e del Regolamento d'Istituto.
2. È vietato l'impiego dell'IA per attività di sorveglianza o raccolta di dati sensibili non autorizzate.^{[3][4]}

Uso da parte degli studenti

Art. 8 – Uso didattico

1. L'uso dell'IA da parte degli studenti è consentito esclusivamente previa autorizzazione del personale docente e per finalità didattiche chiaramente esplicitate, che non devono comportare il trattamento (ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 679/2016) di dati personali identificativi di persone fisiche.
2. Gli studenti, una volta autorizzati, possono utilizzare strumenti di IA esclusivamente per fini formativi e sotto la supervisione dei docenti.
3. È vietato l'utilizzo dell'IA per automatizzare la produzione di verifiche, compiti o altri elaborati in modo tale da sostituire la prestazione personale dello studente, salvo espressa autorizzazione del docente per attività specifiche.

Art. 9 – Limitazioni d'età

1. L'utilizzo dei sistemi di IA deve rispettare le soglie d'età indicate dai fornitori e dalle normative ministeriali.
2. Per gli studenti minorenni è richiesta l'autorizzazione dei genitori o tutori, ove previsto.

Art. 10 – Plagio e dichiarazione d'uso

1. Usare l'IA in modo trasparente e responsabile, citando il suo uso nei propri elaborati ed escludendo dalle chat contenuti protetti da copyright.
2. Non affidarsi passivamente agli output dell'IA ma rielaborarli criticamente, controllarli e testarli; gli studenti restano responsabili, anche sul piano disciplinare, dei materiali da loro prodotti con gli strumenti di IA.
3. Svolgere le verifiche in classe o i compiti a casa senza l'ausilio dell'IA, salvo che il suo uso non sia concesso dai docenti; in tal caso lo studente dichiarerà l'utilizzo dell'IA come concesso dal docente.
4. Rispettare, in ogni situazione, le norme in vigore e le disposizioni della scuola per la tutela della privacy, la sicurezza dei dati e del sistema informatico.
5. Per studenti con bisogni educativi speciali (BES/DSA), l'uso personalizzato dell'IA può essere previsto nel PDP/PEI (es. sintesi vocale, supporto alla lettura, creazione di mappe concettuali, esercizi personalizzati).
6. L'uso improprio dell'IA da parte degli studenti, in particolare nei casi di plagio e frode accademica, costituisce grave violazione dei doveri sanciti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti e dal Regolamento d'Istituto, con applicazione delle sanzioni disciplinari previste e nel rispetto dei principi di proporzionalità e finalità educativa.

L'omissione e la violazione di quanto indicato configura plagio e comporta provvedimenti disciplinari; i docenti definiscono criteri chiari per distinguere l'uso corretto da quello improprio.

Esempi di uso corretto:

- chiarimenti, sintesi e ripasso di argomenti studiati
- supporto per una verifica degli apprendimenti
- feedback sul lavoro svolto allo scopo di individuare le aree di miglioramento

Esempi di uso scorretto:



- completamento automatico di verifiche o compiti assegnati
- copia passiva di testi generati dall'IA
- mancata indicazione dell'uso dell'IA

Privacy, sicurezza e rischi

Art. 11 – Protezione dei dati

1. Tutti gli strumenti di IA devono rispettare le disposizioni del GDPR.
2. È vietato utilizzare sistemi che trattino dati biometrici o sensibili, salvo specifiche basi giuridiche e valutazioni DPIA ove richieste.
3. Ogni strumento di IA deve essere preventivamente sottoposto ad una valutazione di compliance da parte del DPO; il personale scolastico proponente l'utilizzo di strumenti di IA dovrà fornire una relazione che espliciti lo strumento di IA che si vuole adottare, definendo in maniera puntuale l'ambito (didattico/amministrativo) e le modalità di impiego e di utilizzo, nonché l'adeguata documentazione tecnica (informativa privacy dello strumento di IA, eventuale DPIA dell'IA, manuale di utilizzo ed ogni informazione utile alla valutazione di conformità).
4. È vietata la condivisione di credenziali personali o scolastiche.
5. È vietato l'inserimento di dati personali o sensibili negli strumenti di IA, salvo specifiche istruzioni del titolare del trattamento e nel rispetto del GDPR.
6. L'accesso agli strumenti di IA deve avvenire tramite autenticazione; gli account istituzionali, ove disponibili, devono essere preferiti agli account personali.

7. Ove disponibile e se previsto dallo strumento, deve essere evitato che i dati e le informazioni fornite durante l'utilizzo possano essere utilizzati per addestrare o migliorare il sistema di IA, salvo diversa decisione motivata del titolare del trattamento.

Art. 12 – Valutazione dei rischi

1. L'introduzione dell'IA richiede la revisione del DVR con riferimento, in particolare, ai rischi di stress lavoro-correlato e alla cybersecurity e protezione dei dati.
2. Il DVR è aggiornato periodicamente dal Dirigente Scolastico in collaborazione con l'RSPP.

Art. 13 – Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati

L'Istituto si impegna a trattare i dati personali di studenti, famiglie e personale nel rispetto della normativa europea (GDPR – Reg. UE 679/2016) e nazionale, garantendo liceità, correttezza, minimizzazione e sicurezza del trattamento.

L'Istituto effettua una Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA), ai sensi dell'art. 35 del GDPR, ogni volta che un trattamento di dati personali – come l'introduzione di nuovi strumenti digitali, procedure o sistemi di sorveglianza e, in particolare, l'uso di sistemi di IA che possono comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati – lo richiede.

Il DPIA è una procedura che serve a identificare e ridurre i rischi associati al trattamento e a dimostrare la conformità al regolamento in un'ottica di accountability.

Misure disciplinari e sanzioni

Art. 14 – Misure Disciplinari e Sanzioni per l'Uso Improprio dell'IA

1. L'uso dell'Intelligenza Artificiale è considerato improprio e, pertanto, soggetto a sanzioni disciplinari nei seguenti casi (elenco non esaustivo):
 - a) Plagio e frode accademica: utilizzo di strumenti di IA per la produzione totale o parziale di compiti, elaborati, relazioni o verifiche senza la preventiva autorizzazione o l'esplicita dichiarazione del loro impiego, configurando atti di plagio o frode disciplinarmente rilevanti ai sensi del Regolamento d'Istituto e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
 - b) Violazione della privacy: utilizzo di sistemi di IA per elaborare, divulgare o accedere a dati personali (propri o di terzi, inclusi compagni, docenti e personale scolastico) in violazione della normativa vigente (es. GDPR) e delle indicazioni fornite dalla scuola.
 - c) Creazione di contenuti inappropriati: generazione e diffusione tramite IA di contenuti offensivi, discriminatori, violenti, diffamatori o che ledano l'immagine, la dignità o la reputazione dell'Istituto e della comunità scolastica.^[1]
 - d) Danneggiamento di sistemi: utilizzo di strumenti di IA per tentare di bypassare le misure di sicurezza, accedere a sistemi non autorizzati o arrecare danni alle infrastrutture informatiche dell'Istituto.
2. Gli atti di cui al comma 1, se commessi dagli studenti, costituiscono grave violazione dei doveri previsti dal Regolamento d'Istituto e dallo Statuto delle studentesse e degli studenti; la scuola valuterà la gravità e la recidiva della condotta, applicando le sanzioni disciplinari graduate previste, nel rispetto dei principi di proporzionalità e finalità educativa.
3. Qualsiasi violazione del presente Regolamento commessa dal personale scolastico sarà valutata dal Dirigente Scolastico e, ove necessario, deferita alle autorità competenti per i provvedimenti di responsabilità disciplinare, civile e penale previsti dalla normativa vigente.

Monitoraggio, aggiornamento e clausole finali

Art. 15 – Monitoraggio e aggiornamento

1. Il regolamento sarà oggetto di revisione periodica in base all'evoluzione normativa e tecnologica.^{[4][1]}
2. Il Dirigente Scolastico, con il Collegio dei Docenti, il Consiglio d'Istituto e il DPO, ne verifica l'efficacia e propone eventuali modifiche.

Art. 16 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sull'Albo Online dell'Istituto.

Art. 17 – Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano fatti salvi i diritti, le prerogative e le garanzie previste dalla normativa nazionale ed europea vigente, dai contratti collettivi, dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nonché dagli atti di autonomia dell'Istituto e da eventuali ulteriori disposizioni di legge o regolamenti specifici in materia.
2. In caso di contrasto tra il presente regolamento e le disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), nel Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR), nelle Linee guida IA 1.0 del MIM (DM 166/2025) o in altre fonti sovraordinate, prevalgono queste ultime.

Il Consiglio di Istituto, nella seduta del 5 settembre 2025, con Delibera n. 6, emana il presente Regolamento approvato con DELIBERA PTOF.